



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16186 del 2023, proposto da Angelucci Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Di Felicianantonio, Giovanni Ercole Moscarini ed Evo Talone, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Barilla G. e R. Fratelli S.P.A., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di comunicazione dell'esito negativo relativamente all'istanza prot. SLA0000021, presentata dalla Angelucci Trasporti S.r.l. per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Avviso del 21.9.2022, ricevuto con comunicazione a mezzo PEC (Prot. Uscita N.0544073 del 03.10.2023);
- nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, compresi: - la comunicazione del 13.7.2023, inviata da Invitalia, di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/1990; - la nota Invitalia prot. interno MASAF n. 0516788 del 25.9.2023, con cui l'Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000021 presentata dal soggetto proponente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la

sollecita definizione del giudizio nel merito;

Rilevato, peraltro, che, il rimedio richiesto dalla società ricorrente sia suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze sugli altri soggetti collocati nella graduatoria di cui al decreto direttoriale del 21.12.2022;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, che, in ragione del loro elevato numero, dovrà avvenire per pubblici proclami, con le modalità e nei termini di seguito descritti:

a) entro il termine perentorio dell'11.1.2024, la parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sui siti *web* istituzionali di Invitalia e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - che all'uopo dovranno fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" i soggetti indicati nella predetta graduatoria;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio del 22.1.2024, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione dell'avviso sopra indicato, che non dovrà essere comunque rimosso dai siti *web* istituzionali di Invitalia e del Ministero resistente sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter):

a) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, come da parte motiva;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26.3.2024.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pierluigi Tonnara**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Maria Verlengia**

**IL SEGRETARIO**